

GR_GERICHTE VR3 2025 79 vom 26. November 2025

GR Gerichte, 2025-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR3_2025_79

FR: GR_GERICHTE VR3 2025 79 du 26 novembre 2025

IT: GR_GERICHTE VR3 2025 79 del 26 novembre 2025

Regeste

ripristino dello stato di legalità | Baurecht

Erwägungen

E. 3

/ 5 - per il resto, alle censure ricorsuali – di carattere generale – relative alla proporzionalità non può essere dato seguito per i seguenti motivi, - le costruzioni formalmente illegali che non possono essere autorizzate a posteriori devono essere sostanzialmente rimosse. Se l'autorità competente, per motivi di proporzionalità o di buona fede, deve parzialmente o totalmente prescindere dall'ordinare provvedimenti di ripristino, emana una decisione che tollera lo stato illegale (v. art. 94 cpv. 1 e 3 LPTC [CSC 801.100]; DTF 136 II 359 consid. 6; sentenza del Tribunale federale 1C_37/2022 del 23 marzo 2023 consid. 3.1), - il ripristino dello stato di legalità può essere ritenuto sproporzionale se la variazione da quanto consentito risp. autorizzato è insignificante o se il ripristino non è nell'interesse pubblico, così come se il committente ha ritenuto in buona fede l'utilizzo conforme alla licenza edilizia e non in contrasto con interessi pubblici rilevanti (DTF 132 II 21 consid. 6 con ulteriori riferimenti), - nel caso in esame, non è rilevante se la costruzione in questione sia da ritenere pergola o palificazione di sostegno per una semplice recinzione e se questa abbia fornito un incremento economico dell'immobile. Di rilevanza giuridica è infatti esclusivamente il fatto che il convocato non ha autorizzato tale struttura e, per conseguenza, che essa è illegale, - sebbene la struttura non sia appariscente e non abbia un influsso negativo notevole sul paesaggio circostante, visto in particolare che il fondo no. Z.1._____ si trova parzialmente in zona di conservazione, essa non può essere ritenuta insignificante, - inoltre, al contrario di quanto ravvisato dal ricorrente, non si può parlare di buona fede, considerato che, segnatamente in ambito di pianificazione del territorio – oltretutto fuori dalla zona edificabile –, il cittadino deve prendere in considerazione che vige un obbligo di licenza edilizia, - benché anche chi ha agito in malafede possa invocare il principio di proporzionalità, si deve ammettere che le autorità, per ragioni di principio, vale a dire per tutelare l'uguaglianza di trattamento e l'ordine edilizio, possono attribuire maggiore importanza all'interesse al ripristino dello stato di legalità, non tenendo conto, o solo in misura ridotta, degli svantaggi che possono derivarne al committente (DTF 132 II 21 consid. 6.4; sentenze del Tribunale

E. 4

/ 5 federale 1C_214/2022 del 9 agosto 2023 consid. 3.1, 1C_37/2022 del 23 marzo 2023 consid. 3.1), - ciò posto, nel caso concreto, l'ordine di ripristino poggia su una base legale (art. 94 cpv. 1 LPTC), è nell'interesse pubblico ed è proporzionale (art. 36 Cost.), - essendo il ricorso manifestamente irricevibile risp. infondato, esso va giudicato in qualità di Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA [CSC 370.100] i.u. all'art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]),

- per la presente procedura vengono prelevate spese processuali pari a CHF 1'000.00, che vengono poste a carico del ricorrente soccombente, - non vengono corrisposte indennità (art. 78 cpv. 2 LGA), - ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Se viene richiesta una motivazione integrale, le spese processuali aumentano da CHF 1'000.00 a CHF 2'500.00 e vengono poste a carico della parte richiedente (ulteriori CHF 1'500.00). Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato (art. 48 LGA).

E. 5

[Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.